



COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)
Via Madre Vincenzina Frijia,n2
pec: protocollo@pec.comune.curinga.cz.it

Bando di gara mediante Procedura Aperta

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023

Criterio: Qualità/Prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 2 lett. a) e c.5 del D.Lgs. n. 36/2023

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'individuazione di un soggetto partner e gestore per la prosecuzione della gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela nell'ambito del progetto territoriale PROG-238-PR-3 del Comune di Curinga aderente al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dal 01/01/2025 al 31/12/2026 – “cat. Ordinari”

CIG: B50F55576A
CUP:D49G24001180001

Premesse e generalità dell'appalto

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura indetta con determinazione dell'Area Amministrativa/Affari Generali n. 363 del 24/12/2024 per l'individuazione del Soggetto attuatore cui affidare, in prosecuzione fino al 31.12.2026, i servizi di accoglienza, tutela e integrazione in favore di n. 45 beneficiari del Progetto SAI categoria Ordinari attivo nel Comune di Curinga (CZ) PROG.-238 -PR-3. L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice degli Appalti dei Contratti Pubblici” (di seguito anche “Codice”), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della migliore offerta tecnica, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 5, del Codice degli Appalti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma elettronica di negoziazione (d'ora in poi anche “Piattaforma”), accessibile all'indirizzo <https://comunecuringa.tuttogare.it> (d'ora in poi anche “Sito”). Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nei Manuali scaricabili nell'apposita sezione del sito. L'Amministrazione Contraente, responsabile della sottoscrizione del contratto con l'Operatore economico aggiudicatario della procedura, è il Comune di Curinga, corrente in via Madre Vincenzina Frijia, n.2 –88022 Curinga (CZ) Tel. +39 0968-739311-C.F./P.IVA 00303930796 - PEC: protocollo @pec.comune.curinga.cz.it

Il luogo di svolgimento del servizio è ITF63 (Territorio del comune di Curinga)

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è la Dott.ssa Maria Sgromo (recapiti indicati nel Bando di Gara).

I servizi di cui trattasi sono ascrivibili alla categoria “Servizi di assistenza sociale con alloggio”, di cui al CPV 85311000-

1. PIATTAFORMA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature”), del D.Lgs. n. 82/2005 recante “Codice

degli Appalti dell'amministrazione digitale" e delle Linee Guida AgID, approvate con Determinazione n. 137/2023, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma medesima.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nei Manuali.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della stessa e la proroga dei termini, tenuto conto della gravità del mancato o non corretto funzionamento, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale <https://www.comune.curinga.cz.it>

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma elettronica di negoziazione. In ogni caso è indispensabile:

- . disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- . disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- . avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- . avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - . un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - . un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - . un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - . il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - . il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - . il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice, comprende:

- A) Bando di Gara;
- B) Disciplinare di Gara;
- C) Capitolato speciale d'appalto;
- Piano finanziario preventivo del progetto PROG.238 -PR-3 (Allegato n.1 al capitolato di appalto) ;
- Informazioni per il trattamento dei dati personali (Allegato n.2 al capitolato di appalto) ;
- D) Patto di integrità;
- E) Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
- F) Documento di gara unico europeo;
- G) Modello offerta economica;
- H) relazione di progetto;
- I) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma TUTTOGARE e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- L) Elenco del personale da riassorbire.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, all'albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: <https://www.comune.curinga.cz.it> nonché sulla Piattaforma Tuttogare all'indirizzo: <https://comunecuringa.tuttogare.it>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno **27/01/2025 ore 13:00** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella pagina <https://comunecuringa.tuttogare.it>, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Per l'invio di una richiesta di chiarimento è necessario cliccare sul comando "*Formula Quesito*" rinvenibile nel Pannello di partecipazione. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su "*Invia quesito*", l'operatore economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l'invio del quesito.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma al seguente link <https://comunecuringa.tuttogare.it>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente all'operatore economico richiedente una segnalazione di avviso. Non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato il login.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui all'articolo 20 (in ipotesi di *ex aequo*);

avvengono utilizzando la casella di posta inserita in fase di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della piattaforma, costituente domicilio digitale eletto dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto la gestione dei servizi di accoglienza, tutela e integrazione in favore di n. 45 beneficiari del Progetto SAI- categoria Ordinari, in prosecuzione fino al 31.12.2026, attivo nel Comune di Curinga (CZ) PROG.238 -PR-3.

Più segnatamente, l'appalto ha ad oggetto:

- l'affidamento del servizio e delle attività del SAI secondo le condizioni, gli standard, le linee guida ed i criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno D.M. 18.11.2019;
- l'organizzazione, gestione, erogazione dei servizi (compresi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la gestione dei tempi, delle proroghe, delle revoche delle accoglienze, la gestione dei trasferimenti, l'elaborazione di relazioni, schede di monitoraggio e quant'altro richiesto dal Servizio Centrale);
- la predisposizione e l'implementazione di tutti gli interventi ed attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno e posto alla base della presente procedura di gara;
- la rendicontazione delle spese, dei servizi, degli interventi ed attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno;
- la gestione di eventuali ampliamenti dei posti previsti dal progetto, con conseguente variazione del piano finanziario. I servizi oggetto d'appalto sono integralmente finanziati dal Ministero dell'Interno, sicché nessun onere economico e/o responsabilità amministrativa - né diretta né indiretta - potrà derivare a carico del Comune oltre all'erogazione di quanto stabilito nel piano finanziario del progetto, anche eventualmente rimodulato, a fronte delle attività effettivamente realizzate e come tali riconosciute dal Servizio Centrale.

3.2 IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Importo stimato: Gli importi complessivi previsti a base di gara, ottenuti detraendo dal finanziamento ministeriale gli oneri a carico dell'Ente locale (costi per l'IVA sui servizi resi dall'Ente attuatore, costi del revisore contabile indipendente, costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento e controllo dell'esecuzione) sono riportati nel seguente prospetto:

1)	€ 1.206.300,00	Importo Complessivo a base di Gara Servizi (I.B.A.), di cui:
1.a)	€ 738.300,00	Importo netto Servizi soggetto a ribasso (di fatto non soggetto a ribasso ai sensi art. 108 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023);
1.b)	€ 0,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
1.c)	€ 468.000,00	Costo della manodopera (non assoggettabile a ribasso ai sensi art. 41 c. 14 del D.Lgs. n. 36/2023);
2)	€301.575,00	Opzioni, di cui:
2.a)	€301.575,00	Importo onnicomprensivo per eventuale proroga tecnica di 6(sei) mesi
3)	€ 1.507.875,00	Valore Globale Stimato dell'Appalto

L'appalto è finanziato interamente con fondi del Ministero Interno a valere sul FNPSA (Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo).

3.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle caratteristiche del servizio richiesto, dalle quali discende una imprescindibile esigenza di unitarietà di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.4 DURATA

In relazione alla copertura finanziaria garantita dal decreto di prosecuzione – D.M. Prot. n. 29306 dell'1.7.2024 e alla scadenza del precedente affidamento, la durata iniziale dell'appalto è stimata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31.12.2026.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 6 e dell'art. 17, comma 8, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

3.5 OPZIONI E RINNOVI

[Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del Codice] La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, da avviare prima della scadenza del contratto.

Tale proroga "tecnica" non potrà essere superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

[Valore complessivo ai fini dell'articolo 14, comma 4 del Codice]

Il valore globale stimato dell'appalto (V.S.A.), da considerare esclusivamente ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, è pari ad € **1.507.875,00** come dettagliato al punto 3.2.

3.6 REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi avverrà solo ed esclusivamente qualora il Ministero dell'Interno, in qualità di unico finanziatore del progetto, decida di assegnare tale adeguamento al progetto stesso, erogando altri fondi da

destinare ai soggetti attuatori. Si procederà alla revisione nei limiti dell'adeguamento eventualmente deliberato dal Ministero. Nel caso si procedesse alla revisione dei prezzi, come sopra stabilito, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65, Codice degli Appalti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, Codice degli Appalti. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g), Codice degli Appalti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) sempre che l'Operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97, Codice degli Appalti.

Nel caso di mancata indicazione della consorziata esecutrice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d), Codice degli Appalti esegue le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), Codice degli Appalti, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. L'operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall'aggiudicazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **rete - soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **rete - contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo (cd. **rete -intenti**), con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 13 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

(se del caso)

Per le cooperative: . iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto della presente selezione, o altra iscrizione equivalente;

Per le cooperative sociali ex L. n. 381/1991 e i relativi consorzi, per le associazioni/organizzazioni di volontariato:

. iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;

Per gli enti e le associazioni di promozione sociale:

-iscrizione a uno dei registri previsti dalla L. n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente selezione;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice, per la partecipazione alla gara è richiesto:

a) un fatturato globale maturato nel triennio precedente (somma degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili), non inferiore all'importo totale posto a base di gara (€ 1.507.875,00) .

tale requisito è richiesto in quanto:

- la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell'appalto;

- tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

b) un fatturato specifico globale nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (esercizi 2021, 2022 e 2023) non inferiore ad Euro 753.937,50 (tale importo è rientrante nel fatturato globale).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

c) Possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno n. 1 istituto bancario, in data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria necessaria per l'esecuzione del contratto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice, l'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

- un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza di stranieri beneficiari SAI, per committenti pubblici o privati (è richiesta nello specifico esperienza per progetti di accoglienza integrata nella cat. ORDINARI e nuclei familiari).

L'esperienza biennale e consecutiva deve essere stata eseguita con buon esito e senza contestazioni per tutti i servizi minimi obbligatori indicati dall'art. 4 delle linee guida del Decreto del Ministero dell'interno del 18 novembre 2019, per committenti pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del buon esito e senza contestazioni;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche e/o privati completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Potranno essere utilizzati certificati emessi entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando e già utilizzati per altre procedure, purché attinenti alla tipologia del servizio richiesto (accoglienza beneficiari SAI - categoria "ordinari" e nuclei familiari). Le informazioni eventualmente già presenti presso l'Amministrazione potranno essere acquisite d'ufficio previa indicazione, da parte dell'operatore economico partecipante, o potranno essere verificate a seguito di autodichiarazione resa dal partecipante ai sensi della normativa vigente in materia.

6.4 ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) delle Cooperative Sociali, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato .

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è richiesto:

- a) Disponibilità del concorrente a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque fino al termine del progetto, ad avere la piena e regolare disponibilità giuridica, entro 10 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di appartamenti, opportunamente arredati e attrezzati, ubicati preferenzialmente nel territorio del Comune di Curinga ed utilizzabili complessivamente per n.45 posti-letto a valere sul presente progetto SAI in prosecuzione. Tali appartamenti dovranno essere conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, igienico-sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro nonché in caso di accoglienza di stranieri richiedenti asilo/protezione, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale. tale requisito dovrà essere mantenuto costantemente durante l'esecuzione dell'appalto. Le caratteristiche degli alloggi sono contenute nelle Linee Guida (art. 19) allegate al decreto ministeriale del 18.11.2019.
- b) **disponibilità di un'equipe multidisciplinare**, con le professionalità richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto e conformi alle Linee Guida approvate con D.M. 18.11.2019.
- c) **Impegno al riassorbimento prioritario del personale** già impiegato presso l'attuale soggetto gestore previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa. I soggetti partecipanti devono dichiarare, in sede di partecipazione, di accettare le condizioni particolari di esecuzione della prestazione per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. In particolare, l'impegno ad assorbire prioritariamente il personale impiegato dal soggetto gestore uscente, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa agli stessi patti e condizioni, salvaguardando la retribuzione in godimento e l'anzianità di servizio.

6.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE

medesimo;

• da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

. Il requisito di cui al punto 6.3 deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95, Codice degli Appalti e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In particolare, devono essere specificate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'operatore economico e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice.

L'Operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, l'Ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal Disciplinare;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico.

L'operatore economico allega nella Busta contenente la documentazione amministrativa il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a

disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'operatore economico sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l'operatore produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, Codice degli Appalti.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'Operatore economico.

8 SUBAPPALTO

Il Soggetto attuatore, in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, del Codice, anche ai sensi dell'art. 128 dello stesso Codice, per garantire la qualità, la continuità, la disponibilità e l'organicità della presa in carico attraverso l'accessibilità ai servizi con riferimento alle particolari tipologie di utenti, che portano aspetti di grande fragilità e di difficoltà ad affidarsi, deve eseguire le seguenti prestazioni: accoglienza materiale; mediazione linguistico-culturale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria.

Con riferimento alle prestazioni sopraindicate è vietato il subappalto.

Il concorrente indica all'atto di sottoscrizione dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, del Codice. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena esclusione, da una garanzia provvisoria, ai sensi dall'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta.

Ai fini della definizione dell'importo della garanzia, si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dichiara in fase di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nella Busta contenente la Documentazione Amministrativa, copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

Ai sensi dell'art. 117, comma 13, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'operatore economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria del Comune di Curinga. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d), del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106;

d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio. Non sarà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo da parte della Stazione Appaltante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024” in vigore dal 01/01/2024 e pubblicata al seguente link

file:///C:/Users/CiardoD/Downloads/Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 - autofinanziamento 2024.pdf .

[nel caso in cui si preveda il ricorso al FVOE]

La stazione appaltante può accertare il pagamento del contributo anche mediante consultazione del sistema FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi

dell'articolo 101, comma 1 lett. a) del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2 del Codice degli Appalti.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma TuttoGare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare, neppure se trattasi di modalità e recapiti digitali. L'offerta e la restante documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre giorno 03/02/2025 alle ore 13.00** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede unicamente l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'accesso al portale è consentito dall'indirizzo <https://comunecuringa.tuttogare.it>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche di utilizzo.

Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara di interesse, l'operatore economico dovrà cliccare sull'Oggetto di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto "*Partecipa*". Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

Dopo aver cliccato sul tasto "*Partecipa*", l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

Codice Fiscale dell'Azienda

Ragione Sociale

Identificativo Fiscale Estero (eventuale)

Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso. La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche,

all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Le "Buste" virtuali messe a disposizione dal sistema sono di tre tipi:

Busta "A - Documentazione amministrativa";

Busta "B - Offerta tecnica"

Busta "C - Offerta economica e temporale"

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 88, comma 3, del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione nonché della documentazione amministrativa presentata, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. A titolo esemplificativo, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico un congruo termine – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'Operatore economico dalla procedura.

La Stazione Appaltante può richiedere sempre chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

Resta fermo che i chiarimenti resi all'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. L'operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma cliccando sull'apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà produrre e inserire nella Piattaforma, nella sezione denominata "Busta amministrativa", la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative redatte secondo il Modello di cui all'allegato A) ed eventuale procura;
- Copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo o dichiarazione esenzione secondo la normativa vigente in materia;
- DGUE;
- (eventuale) DGUE del subappaltatore;
- (eventuale) Altre dichiarazioni integrative;
- Attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC;
- Documento di riconoscimento;
- Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- Patto di integrità, firmato per accettazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato tra la documentazione di gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto legge n. 76/20. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione (o in alternativa, nella dichiarazione integrativa) il concorrente dichiara: i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nella legge speciale di gara;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegati tra la documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel

protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla

disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante

la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] le proprie generalità fiscali, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 88, comma 3, del Codice;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 94, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l'operatore economico allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema@e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'operatore economico può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. L'operatore economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le Stazioni Appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, allegato B e al D.Lgs. n. 117/2017, art. 82.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato. Presenta,

inoltre, il Documento di gara unico europeo (DGUE) per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole

imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

COMPILAZIONE ONLINE DEL DGUE

Il DGUE deve essere compilato online tramite apposito comando "*Compila Documento di Gara Unico Europeo*" visualizzabile sul Pannello di partecipazione. A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella Busta A – Documentazione amministrativa.

Modalità di caricamento della Busta A – Documentazione Amministrativa

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa è necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta "A – Documentazione amministrativa". Il Sistema presenterà all'operatore economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'operatore economico deve assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'operatore economico deve creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'operatore economico deve firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'operatore economico deve selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiede all'operatore economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su **Carica busta** il Sistema effettua il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvede a:

verificare l'integrità del file;

verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;

verificare l'avvenuta criptazione del file;

verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'operatore economico può:

visualizzare la documentazione caricata;

sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli caricati precedentemente.

Per procedere con il caricamento delle successive Buste, l'operatore economico deve tornare al Pannello di gara.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti :

copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica :

copia del contratto di rete;

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

copia del contratto di rete;

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria:

dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

copia del contratto di rete

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà inserire a sistema l'offerta tecnica contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) una Relazione Tecnica contenente una proposta tecnico-organizzativa completa e dettagliata nella quale vengono trattati tutti gli elementi di cui alla Tabella del successivo punto 17.1 del presente Disciplinare di gara;

b) Curricula del Personale da impiegare nell'equipe multidisciplinare (coordinatore, operatori

professionali, mediatori culturali e linguistici, consulenti medici e legali, ecc.), possibilmente in formato europeo, corredati da documento d'identità del dichiarante;

c) Capitolato speciale d'appalto, firmato digitalmente dal concorrente, per accettazione;

d) Progetto di assorbimento;

La relazione tecnica di cui al superiore punto a) non dovrà superare le n. 25 facciate di testo numerate (con esclusione della copertina e dell'indice), in formato A4, orientamento verticale, carattere Times New Roman, dimensione carattere 12 e massimo 40 righe, margini superiore ed inferiore, sinistro e destro almeno 2,00 cm..

E' ammesso un allegato in coda alla relazione tecnica di cui sopra, di max 5 facciate numerate progressivamente, in formato A4, orientamento verticale, contenente grafici, schemi, immagini e tabelle citati nella relazione tecnica ed illustrativi dei contenuti della medesima. Ciascuna delle 5 facciate dell'allegato dovrà riportare un solo elaborato grafico, schema, immagine o tabella, ognuno preceduto da un solo titolo. Tale eventuale allegato deve essere incluso all'interno dello stesso file della relazione tecnica.

Le facciate successive rispettivamente alla 25.a per la relazione tecnica, ed alla 5.a per l'eventuale allegato non verranno esaminate ai fini del rispetto della *par condicio* dei concorrenti, ai fini del giudizio e dell'attribuzione del punteggio. L'eventuale presenza di pagine eccedenti, tuttavia, non comporterà l'esclusione dalla gara.

Al fini di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, le relazioni tecniche e gli eventuali allegati redatti in difformità alle prescrizioni ed ai caratteri redazionali sopra indicati, verranno riparametrati agli stessi e esaminati nei limiti sopra descritti.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al punto dedicato nel presente Disciplinare di gara.

[Facoltativo] L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Ai fini del rispetto della clausola sociale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'offerta tecnica deve rispettare preferibilmente l'elencazione dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati per l'attribuzione del punteggio tecnico nella Tabella del successivo punto 17.1.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

La mancata presentazione della documentazione in relazione a uno o più degli elementi di valutazione determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente elemento nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 in relazione all'elemento in considerazione.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Per le modalità di caricamento della busta "B" si rimanda al manuale "norme tecniche di istruzioni" presente sul sito.

16. OFFERTA ECONOMICA

Poiché il criterio di aggiudicazione dell'appalto si fonda esclusivamente su parametri qualitativi, assumendo nella fattispecie l'elemento prezzo la forma di un corrispettivo fisso ed invariante ai sensi dell'art. 108 comma 5 del Codice, **l'operatore economico non deve inserire nella busta virtuale "C", usualmente contenente la documentazione economica, alcuna offerta economica.** Tuttavia, al solo fine di consentire all'O.E. di esprimere ai sensi dell'art. 108 comma 9 il valore dei parametri relativi ai costi di sicurezza aziendali e al costo della manodopera, all'interno della busta "C" dovranno essere valorizzati esclusivamente tali campi. Pertanto, in definitiva:

- a) il campo del ribasso percentuale sarà posto pari a zero ovvero sarà ricondotto (di default) a zero dall'organo di valutazione dell'offerta;
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro sarà computata dall'O.E. in base alle proprie risultanze organizzative;
 - c) la stima dei costi della manodopera sarà computata dall'O.E. in base alle proprie risultanze organizzative.
- Per le modalità di caricamento della busta "C" si rimanda al manuale "norme tecniche di istruzioni" presente sul sito.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con valutazione di soli elementi qualitativi ed invarianza dell'elemento prezzo/costo, ai sensi dell'articolo 108, comma 5 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi: 100 (cento) punti per il merito tecnico e 0 (zero) punti per il merito economico.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Qualitativo	Criterio A- Qualità della proposta progettuale - MAX 40 Punti	Punteggio su-criterio	
		Discrezionale	Tabellare
	A1- Servizio di mediazione linguistico culturale. Organizzazione del servizio, modalità di erogazione, grado di flessibilità del servizio e degli operatori e adattabilità alle esigenze degli ospiti, tempestività e grado di soddisfazione dei bisogni in urgenza	5	
	A2- Servizio di accoglienza materiale. Organizzazione del servizio, modalità di erogazione e attivazione di forme di collaborazione con la realtà locale. Programmazione degli interventi e promozione dell'autonomia dei beneficiari. Programmazione e gestione di eventuali emergenze.	5	
	A3- Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico dei minori. Organizzazione e strutturazione delle attività di apprendimento della lingua italiana. Modalità di collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti e con gli istituti presenti sul territorio. Ampliamento dell'offerta formativa sulla lingua italiana, ulteriori azioni previste, coinvolgimento di altri attori. Forme di sostegno e collaborazione con la scuola per favorire l'inserimento dei minori. Servizi e azioni ulteriori a supporto di tale azione	5	
	A4-Formazione e riqualificazione		

	professionale. Organizzazione e attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione. Modalità di collaborazione con il Centro per l'Impiego. Strategie e strumenti utilizzati per la mappatura dei bisogni formativi e delle aspettative dei beneficiari e del monitoraggio e sostegno nei percorsi attivati. Coinvolgimento di altri soggetti privati e pubblici	5	
	A5- Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo Modalità e strategie di sostegno per favorire la fuoriuscita dal sistema SAI dei beneficiari e relativo raggiungimento dell'autonomia abitativa. Forme di sostegno all'azione con la collaborazione di altri attori, e relative risorse attivabili.	5	
	A6- Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. Modalità e strategie rivolte alla conoscenza delle iniziative di socializzazione, culturali, sportive ecc., della realtà locale. Strategie per la promozione della partecipazione a dette iniziative e all'inserimento sociale. Collaborazione con altri attori e relative risorse attivabili	5	
	A7- Orientamento e accompagnamento legale Organizzazione del servizio, modalità di erogazione delle prestazioni, grado di flessibilità del servizio e degli operatori e adattabilità alle esigenze degli ospiti, tempestività di erogazione.	5	
	A8- Orientamento e tutela sanitaria. Modalità e strategie finalizzate alla presa in carico sanitaria dei beneficiari, all'orientamento sui servizi sanitari ed alla sensibilizzazione ai temi della salute.	5	
Quantitativo	Criterio B- Esperienza- MAX 10 Punti		
	B1- Esperienza maturata nella gestione Esperienze di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale nei programmi di seconda accoglienza ULTERIORE e non già indicata a comprova del requisito di accesso di cui al presente disciplinare: 2 punti per ogni semestre		10
Qualitativo	Criterio C- QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI COMPONENTI L'EQUIPE DEL PROGETTO. MAX 20 Punti		
	C1- Professionalità del personale impiegato nel progetto attraverso la valutazione dei curricula relativi alle esperienze formative e professionali	8	
	C2- Innovatività del piano di formazione in relazione ai contenuti, ai soggetti/enti coinvolti per la docenza e in riferimento alle modalità organizzative dei moduli	7	
	C3- Modalità e tempi di sostituzione del personale e di riduzione del turnover	5	
Qualitativo	Criterio D- Particolari modalità		

	organizzative e gestionali MAX 10 punti		
	D1- le modalità di gestione delle criticità e delle emergenze e strumenti utilizzati per valutare l'efficacia degli interventi messi in atto;	3	
	D2 -le procedure di monitoraggio, gestione e controllo relativamente alle spese	4	
	D3- modalità di conduzione e gestione di progetti individuali di integrazione sociale	3	
Qualitativo	Criterio E- Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti Max punti 15		
	E1- Proposte innovative, anche sperimentali, e/o migliorative del servizio	5	
	E2- Professionalità ULTERIORI che costituiranno il gruppo di lavoro rispetto a quelle previste nelle prescrizioni ministeriali che verranno inserite per la migliore esecuzione del progetto	5	
	E-3 Servizi innovativi, anche sperimentali, erogati, nel corso di svolgimento del servizio, in favore dell'Ente Locale titolare del progetto, del territorio comunale e/o della cittadinanza, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente locale	5	
Quantitativo	Criterio F- ULTERIORI REQUISITI Max punti 5		
	F1- Possesso di eventuali certificazioni/iscrizioni ad Albi ULTERIORI rispetto a quelli previsti quale requisito di accesso <i>(a titolo indicativo ma non esaustivo verranno valutati: Iscrizione Registro di enti e associazioni che svolgono attività in favore di stranieri immigrati; iscrizione al Registro nazionale degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni; certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 classe EA:38; Erogazione di servizi di accoglienza temporanea, di assistenza agli immigrati e di mediazione culturale ...)</i> - possesso di n. 1 certificazione/iscrizione ulteriore: 1 punto- - possesso di n.2 certificazioni/iscrizioni ulteriori: : 3 punti - possesso di 3 o più certificazioni/iscrizioni ulteriori: 5 punti		5

7.1.1 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 21 punti (su 40) per il criterio A. . Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato a monte, ovvero prima, della riparametrazione di cui al par. 17.4.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi tecnici tabellari saranno attribuiti in valore assoluto sulla base del possesso o mancato possesso del requisito e del monte ore specificato nella griglia di valutazione.

I punteggi discrezionali saranno attribuiti come segue:

Ciascun commissario con diritto di voto esprimerà un giudizio ed assegnerà un coefficiente

numerico compreso tra 0,00 (zero) e 1,00 (uno), a ciascun elemento dell'offerta (sub-criterio) – secondo la sottostante tabella dei giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO METODOLOGICO
NON VALUTABILE	TRA 0,00 E 0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto
NEGATIVO	TRA 0,21 E 0,30	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sfavorevole rispetto quanto richiesto.
INSUFFICIENTE	TRA 0,31 E 0,40	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.
MEDIOCRE	TRA 0,41 E 0,50	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto insoddisfacente rispetto a quanto richiesto.
SUFFICIENTE	TRA 0,51 E 0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
DISCRETO	TRA 0,61 E 0,70	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto interessante ma generico rispetto a quanto richiesto.
BUONO	TRA 0,71 E 0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto
OTTIMO	TRA 0,81 E 0,90	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo e qualificante rispetto a quanto richiesto
ECCELLENTE	TRA 0,91 E 1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto pregevole e completamente rispondente a quanto richiesto.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione giudicatrice, all'uopo nominata ai sensi dell'art.93 del Nuovo Codice, sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. È comunque facoltà del singolo Commissario o della Commissione giudicatrice nel suo complesso stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.

Nella valutazione verranno apprezzati:

- *Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;*
- *Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in ottica di plausibile compatibilità con il progetto;*
- *Livello di approfondimento delle proposte, precisione ed esaustività delle stesse.*

Per il punteggio tecnico finale verrà preso in considerazione il punteggio con n. 2 cifre decimali. Le successive cifre saranno arrotondate alla seconda cifra decimale (esempio 48,555 diventerà 48,56, mentre 26,554 diventerà 26,55).

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, non sarà attribuito all'elemento economico (che assume la forma di un costo fisso) alcun punteggio di merito ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e del punteggio tabellare a quelli quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il noto metodo aggregativo compensatore, che consiste nell'assegnare in definitiva a ciascun concorrente il punteggio finale scaturente dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascun criterio/sub-criterio riportato nel prospetto di cui al paragrafo 17.1.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{1i} \times P_1 + C_{2i} \times P_2 + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove P_i = punteggio concorrente i-simo;

C_{1i} = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i-simo;

C_{2i} = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i-simo;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-simo; P_1

= peso criterio di valutazione 1;

P_2 = peso criterio di valutazione 2;

P_n = peso criterio di valutazione n (con $n = 6$)

[*I riparametrazione*] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente secondo il meccanismo della cd. riparametrazione di 1° livello. Tale meccanismo non sortisce effetti

ai fini del calcolo della soglia di sbarramento di cui al paragrafo 17.1.1.

[*II riparametrazione*] Se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio non sarà ulteriormente riparametrato e pertanto non si applica la cd. riparametrazione di 2° livello.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali (RUP) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a 3 (tre) membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18.1 UNICO CONCORRENTE AMMESSO

Nel caso che dopo la fase di ammissione alla procedura di gara espletata dal Seggio preposto, risulti esservi un solo concorrente, in deroga a quanto previsto nel precedente punto e venendo meno la *ratio* del giudizio comparativo, le operazioni potranno proseguire a cura del medesimo Seggio, omettendo la nomina della Commissione da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali (RUP), ai fini esclusivi della valutazione dell'idoneità in astratto dell'unica offerta tecnica a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante. In tal caso, il punteggio numerico assegnato dall'organo di valutazione che, in ragione del meccanismo della riparametrazione di 1° livello, sarà necessariamente pari al massimo, non è da intendersi in termini assoluti, quanto piuttosto come espressione di un giudizio generalmente positivo formulato nell'apprezzamento della proposta dell'unico concorrente.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo **giorno 06/02/2025 ore 10:00** presso l'ufficio del RUP del centro di costo.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

della documentazione amministrativa;

delle offerte tecniche;

delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le principali fasi delle operazioni della seduta, di cui in ogni caso saranno pubblicati tempestivamente gli esiti sul portale TuttoGare.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19 del presente DdG:

1. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
2. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche ai soli fini della verifica di presenza dei dati di cui all'art. 108 comma 9 del Codice, senza alcuna valutazione di merito atteso che la presente procedura non prevede produzione di offerta sull'elemento prezzo, considerato fisso e invariabile. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per i vari criteri di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul criterio tecnico A. In caso di ulteriore parità, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul criterio tecnico E.

Ove permanga ulteriormente l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19, gli esiti maturati.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche (ed economiche, in rapporto alla sola verifica degli elementi di cui all'art. 108 comma 9 del Codice), la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre, nel caso che ci occupa, per:

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

mancato superamento per l'offerta tecnica della soglia di sbarramento di cui al punto 17.1.1.

21. CONCORRENTE UNICO

In ipotesi di unico concorrente ammesso, fermo restando quanto previsto al paragrafo 18.1. e atteso che l'espressione numerica del merito tecnico non è da considerarsi scientificamente attendibile del reale valore della candidatura in esame, poiché il venir meno del profilo comparativo in fase di valutazione discrezionale dell'offerta unica presente in gara limita in qualche modo la portata generale dei giudizi espressi, l'offerta è da ritenersi in ogni caso ammissibile qualora la stessa superi la soglia di sbarramento di cui al punto 17.1.1. e meritevole o meno di aggiudicazione a insindacabile giudizio del RUP, su proposta dell'organo di valutazione (a prescindere che lo stesso sia costituito dal medesimo RUP in composizione monocratica, da un seggio con presidente e testimone/i oppure da una commissione esterna).

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

[Nota Bene] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 40 del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera c-bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, di norma coincidente col Segretario Generale dell'Ente Locale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel relativo prospetto – allegato tra la documentazione di gara – che contiene il numero degli addetti con indicazione di eventuali lavoratori svantaggiati ex legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, ecc.].

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Curinga.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e comunque messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le consuete modalità in uso presso la Pubblica Amministrazione.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente unicamente il Tribunale Amministrativo della Calabria- Catanzaro.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante < Comune di Curinga > nella persona del legale rappresentante ;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n.36/2023 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

II R.U.P

Dott.ssa Maria Sgromo